

1	CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CON INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - PROROGA DEI VERSAMENTI - CHIARIMENTI
	<p>Con la risoluzione n. 53 del 5.8.2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla proroga dei versamenti disposta dall'art. 9-ter del D.L. 73/2021 (cosiddetto "Sostegni-bis"), inserito in sede di conversione nella L. 106/2021, con il quale sono stati prorogati al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; – che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021; – in relazione ai contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
1.1	<p>AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO DELLA PROROGA</p> <p>La risoluzione n. 53/2021 conferma che la proroga si applica a favore dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del D.L. 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro; – partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR; – applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. 98/2011; – determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; – ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. <p>Soggetti che svolgono attività agricole</p> <p>La proroga non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi dell'art. 32 e seguenti del TUIR (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330 del 2.8.2019).</p>
1.2	<p>ESCLUSIONE DELL'ULTERIORE DIFFERIMENTO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%</p> <p>La risoluzione n. 53/2021 conferma che non è possibile un ulteriore differimento dei versamenti di 30 giorni, dal 15.9.2021 al 15.10.2021, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>La proroga disposta dall'art. 9-ter del D.L. 73/2021 convertito, infatti, è stata prevista in deroga a quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del DPR 435/2001.</p>
1.3	<p>RATEIZZAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA</p> <p>In caso di opzione per la rateizzazione dei versamenti, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 241/97, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, le rate scadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 15.9.2021; – 16.9.2021, con applicazione degli interessi dello 0,01%; – 18.10.2021 (poiché il giorno 16 cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,34%; – 16.11.2021, con applicazione degli interessi dello 0,67%.
1.4	<p>RATEIZZAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA</p> <p>In caso di rateizzazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, invece, le rate scadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 15.9.2021; – 30.9.2021, con applicazione interessi dello 0,17%; – 2.11.2021 (poiché 31.10 e 1.11 sono festivi), con applicazione interessi dello 0,50%; – 30.11.2021, con applicazione degli interessi dello 0,83%.

<p>1.5</p>	<p>MANTENIMENTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RATEIZZAZIONE</p> <p>La risoluzione n. 53/2021 ha chiarito che i soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga di cui all'art. 9-ter del D.L. 73/2021 convertito, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateizzazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021 può considerarsi posticipato al 15.9.2021, senza applicazione di interessi.</p> <p>Interessi già corrisposti e non più dovuti</p> <p>Viene chiarito che gli interessi da rateizzazione eventualmente già versati, ma non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive, cioè quelle scadenti dopo il 15.9.2021.</p> <p>Indicazione delle singole rate nel modello F24</p> <p>In tutti i casi, l'Agenzia sottolinea che è necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero della rata che viene versata. Non è quindi possibile indicare in un unico rigo del modello F24 l'importo complessivo delle rate che vengono versate, ma occorre compilare un rigo per ciascuna rata evidenziando il relativo numero (es. "0206", "0306", ecc.).</p>
<p>1.6</p>	<p>VERSAMENTI SENZA UN PIANO DI RATEIZZAZIONE</p> <p>L'Agenzia ha infine precisato che qualora, entro il termine del 15.9.2021, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateizzazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in un'unica soluzione, entro il 15.9.2021, senza interessi; - in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15.9.2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.
<p>2</p>	<p>PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - SPESE SANITARIE - ESTENSIONE DEI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS</p>
	<p>Ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e REDDITI PF), con il D.M. 16.7.2021, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 184 del 3.8.2021, sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.</p>
<p>2.1</p>	<p>NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI</p> <p>L'obbligo di invio telematico al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie viene esteso ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, per lo svolgimento delle attività professionali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tecnico sanitario di laboratorio biomedico; - tecnico audiometrista; - tecnico audioprotesista; - tecnico ortopedico; - dietista; - tecnico di neurofisiopatologia; - tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; - igienista dentale; - fisioterapista; - logopedista; - podologo; - ortottista e assistente di oftalmologia; - terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; - tecnico della riabilitazione psichiatrica; - terapeuta occupazionale; - educatore professionale; - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

	<p>Sono inoltre tenuti all'invio dei dati i soggetti iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 403/71.</p> <p>Comunicazione degli elenchi dei professionisti al Sistema Tessera sanitaria</p> <p>Gli elenchi dei nuovi soggetti obbligati saranno resi disponibili al Sistema Tessera sanitaria da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, riabilitazione e prevenzione.</p>
2.2	<p>DECORRENZA DELL'OBBLIGO</p> <p>L'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti, si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2021. I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2021 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2022.</p>
2.3	<p>MODALITÀ DI INVIO DEI DATI</p> <p>Per la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera sanitaria, per la relativa consultazione da parte del cittadino e per la loro conservazione, si applicano le medesime modalità previste per gli altri soggetti obbligati, contenute nei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31.7.2015, 27.4.2018, 19.10.2020 e 29.1.2021.</p>
2.4	<p>TERMINI DI INVIO DEI DATI</p> <p>L'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 deve essere effettuato entro il 31.1.2022. In relazione all'anno 2021, con riferimento ai nuovi soggetti in esame viene quindi stabilita un'unica scadenza annuale, rispetto alle scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati.</p> <p>Periodicità mensile per le spese sostenute dal 2022</p> <p>A decorrere dalle spese sostenute dal 2022, per tutti i soggetti obbligati, è previsto il passaggio ad una periodicità di trasmissione mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui le spese sanitarie sono state sostenute.</p>
2.5	<p>REGIME SANZIONATORIO</p> <p>L'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del D.Lgs. 472/97; – con un massimo però di 50.000,00 euro. <p>Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p> <p>Primo anno di applicazione dell'obbligo</p> <p>Per il primo anno di applicazione dell'obbligo di comunicazione, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “<i>lieve tardività</i>” nella trasmissione dei dati; – oppure errata trasmissione degli stessi, “<i>se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata</i>”. <p>In relazione ai nuovi soggetti obbligati in esame, tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2021.</p> <p>Correzione dei dati trasmessi</p> <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – entro i 5 giorni successivi alla scadenza; – ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

3	RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO - FATTURAZIONE ELETTRONICA - REGOLE TECNICHE
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 211273 del 5.8.2021, ha stabilito che per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino dovranno essere seguite le regole tecniche disciplinate dal provvedimento n. 89757 del 30.4.2018.</p> <p>Nel provvedimento sono definite, tra l'altro, le procedure relative alla trasmissione e convalida delle fatture emesse da operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato nei confronti di operatori sanmarinesi e quelle inerenti le cessioni da parte di questi ultimi nei confronti di soggetti passivi nazionali.</p> <p>Le disposizioni dell'art. 12 del D.L. 34/2021 e quelle contenute nel successivo decreto con il quale è stata ridefinita la disciplina degli scambi fra i due Paesi (D.M. 21.6.2021) prevedono infatti la <i>"modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell'IVA"</i> (motivazioni del provvedimento n. 211273/2021).</p>
3.1	<p>DECORRENZA</p> <p>Dall'1.10.2021 e fino al 30.6.2022, le fatture relative alle cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino potranno essere emesse e ricevute in formato analogico o elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SdI), mentre dall'1.7.2022, salvi gli esoneri previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 12 del D.L. 34/2019 e art. 2, comma 2, del D.M. 21.6.2021), non potrà più essere utilizzato il formato cartaceo.</p>
3.2	<p>CESSIONE VERSO OPERATORI SANMARINESI</p> <p>Le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino sono trasmesse dal Sistema di Interscambio all'ufficio tributario di San Marino, il quale, nei quattro mesi successivi all'emissione, comunica l'esito dei controlli sul documento, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione (art. 7, comma 1, del D.M. 21.6.2021). Trascorso tale periodo, in caso mancata convalida della fattura, l'operazione è assoggettata ad IVA e il soggetto passivo residente, stabilito o identificato in Italia è tenuto ad emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26, comma 1, del DPR 633/72. Accedendo ai servizi di consultazione presenti sul portale "Fatture e Corrispettivi" sarà possibile visualizzare non soltanto i dati fiscali delle fatture inviate verso San Marino, ma anche l'esito con-seguente ai suddetti controlli.</p> <p>Codice destinatario</p> <p>In data 31.8.2021, l'ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana. Tale codice è composto dalla seguente sequenza alfanumerica di 7 caratteri: "2R4GTO8".</p>
3.3	<p>CESSIONI DA OPERATORI SANMARINESI</p> <p>Per quanto riguarda le cessioni da operatori sammarinesi con addebito dell'IVA, l'art. 7 del D.M. 21.6.2021 dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'imposta è versata dall'operatore economico di San Marino al proprio ufficio tributario, il quale, a sua volta, entro 15 giorni, trasferisce le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, trasmettendo altresì gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti; - l'Agenzia, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi; - l'esito positivo del controllo è reso noto telematicamente all'ufficio tributario di San Marino e al cessionario, che da tale momento è legittimato a operare la detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 19 e seguenti del DPR 633/72.

	<p>Anche in questo caso, l'accesso ai servizi di consultazione del portale "Fatture e Corrispettivi" consente di verificare il risultato dei controlli operati dall'Agenzia delle Entrate, indispensabile ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.</p> <p>In caso di cessioni verso il territorio dello Stato senza addebito d'imposta (art. 8 del D.M. 21.6.2021), sarà possibile visualizzare l'informazione circa l'esito positivo dei controlli, così da porre in essere la procedura di assolvimento dell'IVA prevista dall'art. 17, comma 2, del DPR 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche (art. 8, comma 1, del D.M. 21.6.2021).</p>
4	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 - COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO - NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE
	<p>Con comunicato 31.8.2021, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha posticipato al periodo dall'1.10.2021 al 31.10.2021 la finestra temporale per la presentazione della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari 2021 (art. 57-<i>bis</i>, comma 1-<i>quater</i>, del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 73/2021, cosiddetto "Sostegni-<i>bis</i>").</p>
4.1	<p>MODIFICHE APPORTATE DAL DL "SOSTEGNI-BIS"</p> <p>Il credito d'imposta deve essere calcolato nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati (e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente), sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive.</p>
4.2	<p>NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE</p> <p>Sulla base del D.L. 73/2021, era previsto che la comunicazione fosse presentata dall'1.9.2021 al 30.9.2021.</p> <p>A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 73/2021, si è reso necessario posticipare il periodo di presentazione dall'1.10.2021 al 31.10.2021.</p> <p>Restano comunque valide le comunicazioni già presentate dall'1.3.2021 al 31.3.2021 (periodo previsto originariamente).</p>
4.3	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p> <p>Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere quindi inviato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; - attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare" (accessibile con SPID, CNS o CIE ovvero con le credenziali Entratel e Fisconline).

5	AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	Con il D.M. 3.8.2021, sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle misure di sostegno all'industria tessile, moda ed accessori, previste dall'art. 38-bis del D.L. 34/2020 e dalle relative disposizioni attuative.
5.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al regolamento UE 17.6.2014 n. 651, operanti nell'industria tessile, moda ed accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.</p> <p>Le imprese devono svolgere almeno una delle attività individuate dall'art. 5, comma 3, del D.M. 18.12.2020, come risultante dal codice attività ATECO "prevalente" comunicato al Registro Imprese.</p> <p>Alla data di presentazione della domanda le suddette piccole imprese devono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> – risultare iscritte e "attive" nel Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente da non più di 5 anni; – svolgere in Italia una o più delle attività economiche previste; – essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31.12.2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall'art. 2 punto 18 del regolamento UE 651/2014; – essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi; – non avere ancora distribuito utili; – non essere in situazione di difficoltà alla data del 31.12.2019, ma esserlo diventate nel periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui al terzo punto.
5.2	<p>PROGETTI AMMISSIBILI</p> <p>Per accedere alle agevolazioni, le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni devono presentare progetti di investimento appartenenti alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di <i>design</i>; – progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni di processo produttivo; – progetti finalizzati alla realizzazione e all'utilizzo di tessuti innovativi; – progetti ispirati ai principi dell'economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; – progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali. <p>Tali progetti, inoltre, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere realizzati dai soggetti beneficiari presso la propria sede operativa ubicata in Italia; – prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 50.000,00 euro e non superiori a 200.000,00 euro; – essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; – essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
5.3	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le

	<p>relative spese di installazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> – brevetti, programmi informatici e licenze <i>software</i>; – formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto; – capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: – materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; – servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa; – godimento di beni di terzi; – personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.
5.4	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>Le agevolazioni in oggetto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, cioè secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ex art. 5 del DLgs. 123/98.</p> <p>Le domande di agevolazione possono essere presentate a Invitalia il 22.9.2021 dalle ore 12.00 fino alle ore 18.00 e nei successivi giorni, previa verifica della disponibilità dei fondi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Se presentate prima del termine iniziale, le istanze non saranno prese in considerazione.</p> <p>Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili da Invitalia prima dell'apertura dello sportello.</p> <p>Le domande, da sottoscrivere tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) in modalità persona fisica, devono essere corredate dalla proposta progettuale e dall'ulteriore documentazione indicata nella domanda medesima.</p> <p>Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.</p>
6	<p>CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE - ULTIMO TRIMESTRE 2020 - SPETTANZA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ESCLUSIONE</p>
	<p>Con la risposta a interpello n. 562 del 26.8.2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'associazione sportiva dilettantistica, che svolga la propria attività istituzionale in un immobile locato, non può accedere al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, con riferimento all'ultimo trimestre 2020, anche se svolge attività con uno dei codici ATECO elencati negli Allegati 1 e 2 al D.L. 137/2020 (cosiddetto D.L. "Ristori"), in quanto gli artt. 8 e 8-bis del D.L. 137/2020 riservano tale beneficio alle sole "imprese".</p>
6.1	<p>CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI PER L'ULTIMO TRIMESTRE 2020</p> <p>Si ricorda che gli artt. 8 e 8-bis del D.L. 137/2020 hanno esteso il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> – con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; – alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020; – alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al D.L. 137/2020, che abbiano la sede operativa nelle cosiddette "zone rosse" individuate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020; – indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (ma resta necessario il calo del fatturato, fatti salvi i soggetti esonerati).
6.2	<p>APPLICABILITÀ ALLE SOLE IMPRESE</p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 562/2021, posto</p>

	<p>che gli artt. 8 e 8-bis del D.L. 137/2020 riservano espressamente il credito d'imposta, per l'ultimo trimestre 2020, alle "imprese", non possono accedere al beneficio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 gli enti non commerciali che svolgano attività con i codici ATECO individuati dai suddetti allegati.</p> <p>A nulla rileva, in questo contesto, il fatto che gli artt. 8 e 8-bis del D.L. 137/2020 rinviino "in quanto compatibili" alle disposizioni dell'art. 28 del D.L. 34/2020 (che, al comma 4, estende il credito agli enti non commerciali), atteso che il D.L. 137/2020 ha espressamente ridefinito il campo soggettivo di applicazione del credito per l'ultimo trimestre 2020, limitandolo alle "imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati" rispettivamente negli allegati 1 e 2.</p>
7	RECUPERO DEL PRIMO ACCONTO IRAP 2020 ERRONEAMENTE VERSATO - MODALITÀ
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 543 del 11.8.2021 ha precisato le modalità di indicazione, nel modello IRAP 2021, del primo acconto IRAP 2020 erroneamente versato, pur ricorrendo i requisiti per beneficiare dell'esonero ex art. 24 del D.L. 34/2020.</p>
7.1	INDICAZIONE DEL PRIMO ACCONTO "FIGURATIVO" 2020 NEL MODELLO IRAP 2021
	<p>Per consentire l'indicazione del primo acconto "figurativo" 2020 non versato, nel modello IRAP 2021 è stata inserita, all'interno del rigo IR25, la colonna 2 "Art. 24 - D.L. n. 34/20". L'acconto complessivamente versato, inclusa la prima rata di acconto "figurativa", va poi riportato nella colonna 3.</p>
7.2	RECUPERO DELL'IMPORTO CORRISPOSTO ANCHE SE NON DOVUTO
	<p>Se, pur ricorrendo i requisiti per beneficiare dell'esonero ex art. 24 del D.L. 34/2020, il primo acconto "figurativo" 2020 è stato comunque versato (vuoi per errore, vuoi a fini prudenziali), all'interno del rigo IR25 del modello IRAP 2021 occorre riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella colonna 2, il primo acconto "figurativo" 2020 determinato con il metodo storico (oppure con quello previsionale, se quest'ultimo dà un risultato inferiore); - nella colonna 3, la somma degli acconti versati (tra cui il primo realmente corrisposto), incluso l'importo dell'acconto "figurativo" indicato nella colonna 2. <p>L'esigenza di riportare nella colonna 3 sia il primo acconto "figurativo", sia quello effettivamente versato, scaturisce dalla necessità di consentire lo scomputo, dall'importo dovuto a saldo (da esporre nel rigo IR26, se a debito, o IR27, se a credito), altresì di quanto non versato per effetto dell'art. 24 del D.L. 34/2020.</p>
8	CREDITI D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI BANCARIE E PER L'ACQUISTO O NOLEGGIO DI POS - DEFINIZIONE DELLE REGOLE TECNICHE PER IL COLLEGAMENTO
	<p>Con il provvedimento n. 211996 del 6.8.2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (registratori telematici), ai fini della fruizione, da parte degli esercenti, dei crediti d'imposta previsti dagli artt. 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del D.L. 124/2019 (introdotti dall'art. 11-bis, comma 10 - 11, del D.L. 73/2021 convertito).</p> <p>Nello specifico, viene previsto che i suddetti requisiti tecnici sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.10.2016 e successive modificazioni.</p>
9	ERRORI SU OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI IVA - SANZIONI PER IL CESSIONARIO
	<p>Con risoluzione n. 51 del 3.8.2021, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso in cui il cedente o prestatore di un'operazione esente o non imponibile ai fini IVA addebita erroneamente l'imposta, concludendo che il cessionario o committente di tale è soggetto a sanzione proporzionale del 90% dell'imposta illegittimamente detratta.</p>

9.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Ai sensi dell'art. 6, comma 6 secondo periodo, del D.Lgs. 471/97, come modificato dalla L. 205/2017, in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cessionario è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250,00 euro e 10.000,00 euro.</p> <p>La disposizione opera in deroga rispetto al primo periodo dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 471/97, per il quale il soggetto che computa illegittimamente in detrazione l'IVA assolta, dovuta o addebitata in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa del 90% dell'ammontare della detrazione compiuta.</p>
9.2	<p>GIURISPRUDENZA E PRASSI</p> <p>La giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 24289 del 3.11.2020) ha escluso l'applicabilità dell'art. 6, comma 6 secondo periodo, del D.Lgs. 471/97 e, quindi, la detraibilità dell'IVA in capo al cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia addebitato per errore l'IVA su operazioni non imponibili. Secondo i giudici, la disposizione è applicabile ai soli casi di operazioni imponibili qualora, per un errore di aliquota, si addebita un'IVA maggiore di quella dovuta.</p> <p>La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51/2021 prevede le stesse conclusioni, ritenendo che il cessionario o committente sia soggetto alla sanzione proporzionale qualora il cedente o prestatore abbia addebitato erroneamente l'IVA per operazioni esenti o non imponibili.</p>
10	<p>NOTE DI VARIAZIONE IVA - ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESTINZIONE DEL CONTRATTO</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui sia attivata una clausola risolutiva espressa, in dipendenza della quale venga meno (in tutto o in parte) un'operazione per la quale sia stata emessa fattura e sia stato assolto l'obbligo di pagamento dell'IVA, è consentita l'emissione di una nota di credito anche in presenza di una contestazione in sede giudiziale, senza che sia necessario un formale atto di accertamento del verificarsi della predetta risoluzione.</p>
10.1	<p>NOTA DI CREDITO CON IL SOLO ACCERTAMENTO DI FATTO</p> <p>In presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, il fornitore può emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento. A tale scopo è sufficiente il mero accertamento di fatto rispetto all'inadempimento del cessionario o committente, senza che sia necessario che venga definita l'eventuale procedura giudiziale avviata dal debitore (principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 6.8.2021).</p> <p>Tale linea interpretativa (che aggiorna il chiarimento contenuto nel precedente principio di diritto 2.4.2019 n. 13), è stata confermata nella risposta a interpello n. 544 del 11.8.2021, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che al fine della verifica della causa di estinzione di un contratto in essere fra le parti, in forza della quale è consentita l'emissione della nota di credito, non è necessario un formale atto di accertamento.</p> <p>I chiarimenti sono coerenti con quanto affermato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 449/2008; nel documento, in relazione a un caso di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta a eseguire la prestazione convenuta, si precisa che, ai fini della nota di variazione in diminuzione, <i>“la risoluzione contrattuale non richiede uno specifico atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del suo verificarsi”</i>.</p>
10.2	<p>NOTA DI VARIAZIONE IN AUMENTO</p> <p>Nel principio di diritto n. 11/2021 l'Amministrazione finanziaria precisa che l'eventuale successiva pronuncia giudiziale che confermi le pattuizioni e gli obblighi contrattuali originari, determinando l'infondatezza giuridica della dichiarazione risolutiva di parte, comporta l'obbligo, da parte del fornitore, dell'emissione di una nota di variazione in aumento ex art. 26, comma 1, del DPR 633/72.</p>

11	PREZZO PROVVISORIO - AGGIUSTAMENTI - INCIDENZA SULLA BASE IMPONIBILE IVA
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 529 del 6.8.2021, ha precisato che sono rilevanti ai fini IVA gli aggiustamenti di prezzo operati in relazione ad alcune cessioni domestiche di beni, determinati sulla base dei profitti conseguiti dalle parti, laddove sussista un legame diretto fra le somme determinate a consuntivo e l'operazione originaria. Gli aggiustamenti, incidendo sulla base imponibile, sono documentati come variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.
11.1	INCLUSIONE DEGLI AGGIUSTAMENTI DI PREZZO NELLA BASE IMPONIBILE Le parti possono prevedere che, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, sia stabilito un corrispettivo provvisorio e che, periodicamente, siano determinati aggiustamenti di prezzo sulla base del cosiddetto " <i>Profit True Up</i> " (variazione calcolata sulla base dei profitti conseguiti). La normativa europea (art. 73 della direttiva 2006/112/CE) e quella interna (art. 13 del DPR 633/72) dispongono che la base imponibile di un'operazione sia costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti. Con riferimento a ciascun aggiustamento di prezzo, ai fini IVA è necessario appurare: – l'esistenza di un'operazione resa a fronte di un corrispettivo; – la sussistenza di un nesso diretto tra il suddetto corrispettivo e l'operazione originaria.
11.2	NOTE DI VARIAZIONE Nel caso in cui sia possibile dimostrare la connessione tra somme determinate a consuntivo e operazione principale, gli aggiustamenti di prezzo sono quindi rilevanti ai fini IVA e devono essere documentati con note di variazione in aumento o diminuzione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.
12	SPLIT PAYMENT - MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - OMESSA FATTURAZIONE DEL TERZO - MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 531 del 6.8.2021, sono stati forniti i seguenti chiarimenti circa le modalità attraverso le quali il cessionario o committente (mandatario) può regolarizzare un'operazione con IVA applicata in <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72), ove sussista un rapporto di mandato senza rappresentanza.
12.1	REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI In passato era già stato chiarito che, fermo restando il versamento dell'IVA addebitata in fattura secondo le regole proprie dello <i>split payment</i> , se le Pubbliche Amministrazioni ricevono una fattura con imposta inferiore a quella dovuta, per acquisti effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, le stesse devono versare l'IVA oggetto di regolarizzazione con la procedura di cui all'art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97 (circolare Agenzia delle Entrate n. 27 del 7.11.2017).
12.2	MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA In presenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza tra due enti soggetti alla disciplina della scissione dei pagamenti, tuttavia, se l'IVA è già stata assolta dal mandante sulla base della fattura di riaddebito emessa dal mandatario e quest'ultimo non riceve la fattura dal terzo, il mandatario può regolarizzare l'operazione ex art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97 contabilizzando l'imposta dovuta nei registri IVA acquisti e vendite, senza effettuare alcun versamento all'Erario.

13	SOCIETÀ COOPERATIVE, BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2021-2022
	Con D.M. 11.6.2021, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 197 del 18.8.2021, è stato determinato l'ammontare del contributo per il biennio 2021-2022 dovuto da società cooperative e loro consorzi, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso, a copertura delle spese per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa".
13.1	<p>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE</p> <p>In relazione alle società cooperative, il contributo di revisione per il biennio 2021-2022 è dovuto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 280,00 euro, qualora la società cooperativa sia costituita da un numero di soci fino a 100, abbia un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e realizzi un fatturato fino a 75.000,00 euro; – 680,00 euro, qualora la società cooperativa sia composta da un numero di soci compreso tra 101 e 500, abbia un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 75.000,01 e 300.000,00 euro; – 1.350,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 di euro; – 1.730,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 di euro; – 2.380,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato superiore a 2.000.000,00 di euro. <p>I suddetti importi del contributo sono aumentati del:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale, ai sensi dell'art. 15 della L. 59/92; – 30%, per le cooperative sociali di cui alla L. 381/91. <p>Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il predetto aumento del 50% si applica se non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal suddetto art. 15 della L. 59/92, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio; – il contributo dovuto (compresa l'eventuale maggiorazione del 50%) è ulteriormente maggiorato del 10%.
13.2	<p>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO</p> <p>In relazione alle banche di credito cooperativo, il contributo di revisione per il biennio 2021-2022 è dovuto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1.980,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci fino a 980 e abbia un totale attivo fino a 124.000.000,00 di euro; – 3.745,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci compreso tra 981 e 1.680 e abbia un totale attivo compreso tra 124.000.000,01 e 290.000.000,00 di euro; – 6.660,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci superiore a 1.680 e abbia un totale attivo superiore a 290.000.000,00 di euro.
13.3	<p>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO</p> <p>In relazione alle società di mutuo soccorso, il contributo di revisione per il biennio 2021-2022 è dovuto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 280,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci fino a 1.000 e abbia un totale di contributi mutualistici fino a 100.000,00 euro; – 560,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di

	<p>soci compreso tra 1.001 e 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 840,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci superiore a 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici superiore a 500.000,00 euro.
13.4	<p>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO</p> <p>La collocazione in una delle suddette fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, banca di credito cooperativo società di mutuo soccorso, di tutti i parametri ivi previsti.</p> <p>L'ente cooperativo che superi anche uno solo dei parametri previsti è tenuto al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto. L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2020, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2020.</p>
13.5	<p>ENTI COOPERATIVI CHE HANNO DELIBERATO LO SCIoglIMENTO</p> <p>Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021-2022 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l'applicazione delle previste maggiorazioni.</p>
13.6	<p>ENTI COOPERATIVI ESONERATI DAL PAGAMENTO</p> <p>Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso iscritte nel Registro Imprese successivamente al 31.12.2021 sono esonerate dal pagamento del contributo.</p>
13.7	<p>TERMINI PER IL PAGAMENTO</p> <p>Il contributo di revisione deve essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – entro il 16.11.2021; – per gli enti cooperativi di nuova costituzione, entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro Imprese; in tal caso, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel Registro Imprese.
13.8	<p>MODALITÀ DI PAGAMENTO</p> <p>I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo economico sono riscossi tramite Agenzia delle Entrate, mediante versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “3010”, per contributo biennale, eventuali maggiorazioni (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) ed interessi per ritardato pagamento; – “3011”, per maggiorazione del 10% dovuta da cooperative edilizie ed interessi per ritardato pagamento; – “3014”, per sanzioni. <p>Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso non aderenti ad Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo Internet https://cooperative.mise.gov.it. I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.</p> <p>Adesione ad un'Associazione nazionale</p> <p>Qualora l'adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza intervenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prima del termine per il versamento del contributo, il versamento deve essere effettuato all'Associazione; – successivamente, il contributo deve essere versato al Ministero dello Sviluppo economico.

14	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TELEVISIVI (COSIDDETTO "BONUS TV ROTTAMAZIONE") - PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
	<p>Con D.M. 5.7.2021, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 188 del 7.8.2021, sono state stabilite le modalità per richiedere il contributo per acquisto di apparecchi televisivi conformi alle nuove tecnologie del digitale terrestre, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti (cosiddetto "bonus TV rottamazione"), previsto dall'art. 1, comma 614, della L. 178/2020.</p> <p>L'agevolazione è volta a incentivare il corretto smaltimento nonché la sostituzione dei vecchi modelli non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.</p>
14.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i residenti in Italia che, al momento della richiesta del contributo, sono intestatari del canone RAI (addebitato in bolletta o che corrispondono il canone mediante il modello F24), nonché persone fisiche, residenti in Italia, che al 31.12.2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni e, in quanto tali, siano esentati dal pagamento del canone RAI.</p> <p>L'accesso all'agevolazione non è condizionato all'ammontare dell'ISEE.</p>
14.2	<p>APPARECCHIATURE OBSOLETE</p> <p>Il riconoscimento del <i>bonus</i> è subordinato al corretto smaltimento dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2.</p> <p>Ai fini in esame si considerano "obsoleto" le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente al 22.12.2018.</p>
14.3	<p>MISURA DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il contributo è riconosciuto una sola volta con riferimento all'acquisto di un solo apparecchio TV, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei reso disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico, e si sostanzia in uno sconto praticato dal venditore all'utente finale, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita (comprensivo dell'IVA), nel limite massimo di 100,00 euro.</p> <p>Il contributo può essere richiesto dal 23.8.2021 e fino al 31.12.2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili.</p> <p>Cumulabilità con il precedente contributo</p> <p>L'agevolazione è cumulabile con quella prevista dal D.M. 18.10.2019 per l'acquisto di televisori o <i>decoder</i> idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi <i>standard</i> trasmissivi, qualora il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 20.000,00 euro, ma il cui importo è però ridotto a 30,00 euro o al minor prezzo di vendita.</p>
14.4	<p>PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Lo smaltimento dell'apparecchio deve essere effettuato presso il venditore contestualmente all'atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta, previa consegna del modulo (allegato al D.M. 5.7.2021) con cui l'utente finale attesta il conferimento del bene, autocertifica la titolarità dell'abbonamento RAI e la non conformità dell'apparecchio TV (in quanto acquistato antecedentemente al 22.12.2018). Tale modulo, controfirmato dal venditore o dall'addetto del centro di raccolta, va consegnato all'atto dell'acquisto del nuovo apparecchio, unitamente a una copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente, pena il mancato riconoscimento del beneficio.</p> <p>Per applicare lo sconto il venditore è tenuto ad avvalersi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, mediante il quale deve trasmettere una comunicazione recante, a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - codice fiscale del venditore; - codice fiscale ed estremi del documento di identità dell'utente finale;

	<ul style="list-style-type: none"> - dati identificativi dell'apparecchio per consentirne la verifica di idoneità; - prezzo finale di vendita, comprensivo dell'IVA. <p>Ricevuta la comunicazione, l'Agenzia verifica i dati e comunica al venditore, mediante il rilascio di un'apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l'impossibilità ad applicarlo.</p> <p>Annullamento dell'operazione</p> <p>L'operazione è annullata laddove l'acquisto non si concluda o nel caso di restituzione dell'apparecchio da parte dell'utente finale.</p>
14.5	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER IL VENDITORE</p> <p>Lo sconto praticato dal venditore è recuperato dallo stesso mediante un apposito credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da indicare nella dichiarazione dei redditi; - utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, utilizzando il codice tributo "6927" istituito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55 del 23.8.2021, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione da parte del servizio telematico. <p>A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>Il credito è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto del modello F24.</p> <p>Esclusione dei limiti annui agli importi compensabili</p> <p>Al credito d'imposta in esame non si applicano i limiti annui all'utilizzo dei crediti in compensazione, di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e all'art. 34, comma 1, della L. 388/2000.</p> <p>Restituzione dell'importo utilizzato</p> <p>Nel caso di restituzione dell'apparecchio da parte dell'utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite il modello F24 telematico, del credito d'imposta utilizzato.</p>
15	<p>CONTROLLO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI - SOCIETÀ SUBAPPALTATRICE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - ESCLUSIONE</p>
	<p>Con risposta a interpello n. 525 del 3.8.2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all'applicazione della disciplina relativa al controllo del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'ambito degli appalti e subappalti, di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97, in caso di società subappaltatrice ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. 347/2003.</p>
15.1	<p>INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL DURC</p> <p>Ai fini della disapplicazione della disciplina di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97, l'Agenzia chiarisce che alla certificazione di regolarità fiscale (DURF) non può essere esteso quanto previsto per il DURC dall'art. 5 del D.M. 30.1.2015, che riconosce all'impresa in amministrazione straordinaria una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima della dichiarazione di apertura della procedura, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.</p> <p>Pertanto, non sarebbe sufficiente che la società subappaltatrice attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.</p>

15.2	<p>RISPETTO DELLA “PAR CONDICIO CREDITORUM”</p> <p>L’Agenzia delle Entrate precisa che occorre considerare anche la peculiare situazione in cui versa un soggetto in amministrazione straordinaria, da cui deriva l’indisponibilità in capo all’imprenditore del complesso aziendale e dei rapporti che vi fanno capo, con onere del commissario straordinario di erogare somme in favore dei creditori sempre nel rispetto della “<i>par condicio creditorum</i>”, salve le cause legittime di prelazione, con la sola eccezione di crediti da soddisfare in via prioritaria per esigenze connesse alla prosecuzione dell’attività d’impresa, ma comunque previa autorizzazione del giudice delegato.</p> <p>A seguito dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, la società non può quindi arbitrariamente assolvere i propri debiti erariali, nella specie versare le ritenute relative al periodo antecedente, se non nel rispetto della prevista procedura di accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo.</p> <p>Ne deriva quindi, secondo l’Agenzia, che, con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l’ammissione alla procedura concorsuale, non possano applicarsi i vincoli previsti dall’art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 e non si possa sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa subappaltatrice.</p>
16	<p>CESSIONI DI PRODOTTI DERIVANTI DAL RICICLO DI BOTTIGLIE - REVERSE CHARGE - ESCLUSIONE</p>
	<p>Con risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 528 del 6.8.2021, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito all’inapplicabilità del <i>reverse charge</i> per le cessioni di prodotti derivanti dal riciclo delle bottiglie di PET provenienti dalla raccolta differenziata.</p>
16.1	<p>CESSIONI DI ROTTAMI</p> <p>L’art. 74, commi 7-8, del DPR 633/72 prevede che l’IVA si applichi con il meccanismo del <i>reverse charge</i> per le cessioni di determinati beni (rottami, cascami, ecc.).</p> <p>Riguardo al settore della plastica, è stato chiarito che la cessione del materiale plastico di scarto è da assoggettare al predetto meccanismo “<i>a condizione che il materiale in questione sia qualificabile come rottame ovvero bene che in assoluto non è utilizzabile rispetto alla sua primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione</i>” (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 454 del 1.12.2008).</p>
16.2	<p>REALIZZAZIONE DI PRODOTTI “PRONTI AL FORNO”</p> <p>Nel caso in esame, pertanto, è stato escluso che si debba applicare il meccanismo del <i>reverse charge</i>, in quanto il processo di riciclo attuato fornisce dei prodotti pronti per essere utilizzati in un processo industriale (“pronti al forno”) e non beni di recupero o di scarto (“rottami”).</p>
17	<p>IVA - SERVIZI SU IMMOBILI IN ITALIA - REVERSE CHARGE</p>
	<p>Assumendo che l’attività di ripristino e manutenzione della rete ferroviaria interna sia materialmente svolta dal prestatore di servizi su un bene immobile situato in Italia, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 549 del 19.8.2021 ha esaminato le modalità di fatturazione.</p> <p>L’operazione, effettuata da un soggetto non stabilito in Italia nei confronti di un soggetto passivo ivi residente, richiede l’applicazione del meccanismo del “<i>reverse charge</i>”.</p> <p>Il meccanismo si applica anche se il cedente o prestatore “estero” è identificato, ai fini IVA, in Italia mediante l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale.</p> <p>Nel caso di specie, essendo la prestazione eseguita da una società stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea, il fornitore dovrà emettere una fattura con la propria partita IVA locale senza addebitare l’imposta. Sarà, quindi, il committente italiano a integrare il documento con l’IVA dovuta in Italia, annotando la fattura nel registro delle vendite e, se l’imposta è detraibile, anche nel registro degli acquisti.</p>